

Allegato alla deliberazione
della Giunta Municipale
N° 162 del 30/10/2020

REGOLAMENTO INCENTIVI UFFICIO TRIBUTI

**REGOLAMENTO RIGUARDANTE GLI INCENTIVI PER
CONTRASTARE L'EVASIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA (I.MU) E DELLA TASSA RELATIVA ALLA GESTIONE
DEI RIFIUTI (TARI).**

(Articolo 1, comma 1091, legge 30 dicembre 2018, n. 145)

INDICE

| | |
|--|---|
| Articolo 1 – Oggetto del Regolamento | 2 |
| Articolo 2 – Costituzione del Fondo | 2 |
| Articolo 3 – Destinazione del Fondo | 2 |
| Articolo 4 – Trattamento accessorio | 3 |
| Articolo 5 – Entrata in vigore | 3 |

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di potenziare le risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al fine di disciplinare le modalità di riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati al Settore Entrate.

Articolo 2 – Costituzione del Fondo

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'articolo 1 del presente Regolamento è istituito apposito **Fondo incentivante**.

2. Il Fondo incentivante è alimentato dalle seguenti fonti di entrate riscosse **nell'anno precedente a quelle di riferimento**, così come risultanti dal **conto consuntivo approvato**:

a) il **5 %** delle **riscossioni**, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento **Imu e Tari**, indipendentemente dall'anno di notifica dei suddetti atti di accertamento;

b) il **5 %** delle **riscossioni**, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento **Imu e Tari** notificati dall'Ente anche col supporto di società esterne non concessionarie dell'attività di accertamento.

3. Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione si tiene conto delle riscossioni, da calcolarsi con le percentuali di cui al comma precedente, realizzate nell'anno precedente a quello in cui è predisposto il bilancio di previsione. In alternativa, la stima delle risorse che alimenteranno il Fondo può essere operata sulla base degli importi relativi al recupero dell'evasione Imu e Tari iscritti nel bilancio di previsione precedente a quello di costituzione del Fondo. La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel Fondo si determina con riferimento alle riscossioni di cui al comma precedente certificate nel bilancio consuntivo approvato nell'anno di riferimento.

Articolo 3 – Destinazione del Fondo

1. La ripartizione del Fondo tra quota da destinare al **potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali** preposti alla gestione delle entrate (a titolo esemplificativo si indicano le seguenti finalità: promuovere l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche, garantire la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, di adeguate e nuove strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo) e quota da destinare al **riconoscimento del trattamento accessorio al personale dipendente** è stabilita annualmente, in sede di predisposizione del bilancio di previsione e, per il primo anno di applicazione, in occasione della delibera di variazione dello stesso, su proposta del dirigente del Settore Entrate, in considerazione delle effettive necessità di potenziamento delle risorse strumentali del Settore Entrate.

Articolo 4 – Trattamento accessorio

1. Le risorse confluite nel Fondo, al netto delle eventuali risorse necessarie al potenziamento delle risorse strumentali, sono ripartite tra il personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del Settore Entrate, privilegiando gli obiettivi di recupero dell'evasione dei tributi comunali e la partecipazione all'accertamento dell'evasione dei tributi erariali.
2. La quota del Fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione ed è erogata in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
3. La quota netta da attribuire ad ogni dipendente, compresi i dirigenti e gli incaricati di posizione organizzativa, non può superare il **15 per cento** del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente (comprensivo della tredicesima mensilità e di eventuali aumenti contrattuali intervenuti nell'anno di corresponsione degli incentivi).
4. Le quote da attribuire ad ogni dipendente sono quantificate sulla base della percentuale di apporto quali-quantitativo alla realizzazione degli obiettivi del Settore Entrate. La proposta di ripartizione è di competenza del Responsabile del Settore Entrate, mentre la relativa approvazione e liquidazione dell'incentivo tra gli aventi diritto sono di competenza di un Responsabile di un Servizio diverso da quello competente, individuato nel Settore che si occupa della gestione del Personale, che deve verificare il rispetto del criterio della percentuale di apporto quali-quantitativo alla realizzazione degli obiettivi di contrasto all'evasione tributaria.
5. Eventuali quote del Fondo non utilizzate per il potenziamento delle risorse strumentali e non distribuite ai dipendenti, rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio.

Articolo 5 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

